

## **PATTO PER LA SCUOLA**

### **TITOLO I Il sistema integrato di istruzione pubblica**

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto
- Articolo 3 Soggetti
- Articolo 4 Ambito territoriale

### **TITOLO II Ambiti di concertazione**

- Articolo 5 Definizione degli ambiti
- Articolo 6 Servizi per il diritto allo studio
- Articolo 7 Erogazione di beni, servizi e risorse da parte del Comune alle scuole
- Articolo 8 Manutenzione degli edifici scolastici
- Articolo 9 Applicazione D.Lgs.vo n. 626/1994
- Articolo 10 Utilizzo degli immobili scolastici per attività extrascolastiche
- Articolo 11 Iscrizioni
- Articolo 12 Sostegno all'integrazione degli alunni disabili
- Articolo 13 Prevenzione del disagio
- Articolo 14 Prevenzione del maltrattamento e dell'abuso
- Articolo 15 Sostegno all'integrazione scolastica degli alunni stranieri
- Articolo 16 Sostegno all'integrazione scolastica degli alunni nomadi
- Articolo 17 Sostegno ai Piani dell'Offerta Formativa
- Articolo 18 Presentazione delle istanze di contributo
- Articolo 19 Erogazione dei contributi
- Articolo 20 Rendicontazione e relazione di verifica

### **TITOLO III Gestione del "Patto per la scuola"**

- Articolo 21 Organi
- Articolo 22 Comitato di coordinamento
- Articolo 23 Gruppi di lavoro

### **TITOLO IV Norme finali**

- Articolo 24 Modifiche e integrazioni.
- Articolo 25 Durata

**Il Sindaco di Orbassano e i Dirigenti Scolastici**  
**delle scuole statali primarie e secondarie di primo grado**  
**del Comune di Orbassano**

Premesso che:

- l'approvazione della Legge Costituzionale n° 3/2001, in particolare per quanto concerne la costituzionalizzazione del principio della "autonomia scolastica" e l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, secondo il principio di sussidiarietà, disegna un nuovo quadro normativo che conferma la scelta di basare i rapporti fra Comuni e Istituzioni scolastiche autonome privilegiando le forme dell'accordo, della concertazione, della gestione associata;
- si ritiene opportuno procedere ad una maggior integrazione tra Comune ed Istituzioni scolastiche locali statali (scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) attraverso la stipula di un unico patto;
- il DPR 275/1999 prevede che le Istituzioni Scolastiche Autonome programmino un'offerta formativa che rifletta le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa (art. 3, comma 2°) e che sia adeguata "ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti (art. 1, comma 2°)";
- le Istituzioni scolastiche autonome concorrono fattivamente alla elaborazione ed attuazione dei Piani di Zona di cui all'art. 19 della legge n° 328/2000 per tutto quanto concerne il benessere degli alunni;
- l'art. 2 della legge n° 142/1990 prevede che il Comune "rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo";
- la crescente complessità dei problemi, cui la scuola deve far fronte, rende indispensabile concertare un'azione integrata con le istituzioni operanti sul territorio;

Visti

- la Legge n. 59 del 15/03/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali";
- il D.Lgs.vo n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali";
- il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge n. 3 del 18/10/2001, che modifica il Titolo V della Costituzione;
- la Legge n. 53 del 28/3/2003 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale";

## TITOLO I

### IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE PUBBLICA

#### Articolo 1 Finalità

1. Le finalità del Patto per la scuola sono orientate a:
  - **rendere effettivi** i contenuti della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” siglata nel 1989 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 176/1991, con particolare riferimento ai diritti dei bambini di vedere rispettate e valorizzate le loro diversità; di avere tempi e luoghi per il gioco e la vita di relazione; di esprimere liberamente le proprie opinioni sulle questioni di loro interesse; di riunirsi ed associarsi; di professare la propria religione e usare la propria lingua nel gruppo di provenienza;
  - **educare gli alunni** alla conoscenza e rispetto dei doveri che il vivere in integrazione con altri comporta;
  - **promuovere il successo** formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento;
  - **sostenere l’integrazione** degli alunni disabili per consentire loro di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto soggettivo che come segno di civiltà per la comunità di appartenenza;
  - **contribuire al miglioramento** dei processi di inclusione degli alunni stranieri e delle loro famiglie anche attraverso un’offerta formativa che sostenga la conoscenza delle diverse culture, la gestione del conflitto, il dialogo interculturale e interreligioso;
  - **prevenire situazioni** di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione e marginalità;
  - **sostenere la partecipazione** dei docenti alle scelte che li coinvolgono, curando la diffusione delle informazioni, la consultazione e la negoziazione;
  - **sostenere**, secondo forme adeguate all’età, la partecipazione degli alunni al loro percorso formativo e alla vita della scuola;
  - **incrementare** la partecipazione dei genitori nell’ambito della scuola attraverso l’introduzione di modalità, anche innovative, di informazione, consultazione e coinvolgimento.

#### Articolo 2 Oggetto

1. Il Patto per la scuola
  - **concretizza** le finalità comuni enunciate nell’articolo 1;
  - **ricosce** l’opportunità di perseguirle in modo integrato;
  - **costituisce** l’insieme degli strumenti di raccordo operativo tra le politiche e i servizi del Comune e la progettazione delle Istituzioni Scolastiche autonome così come risulta espressa nei rispettivi Piani dell’Offerta Formativa .

### **Articolo 3 Soggetti**

1. I soggetti coinvolti nel Patto per la scuola sono l'Assessore alle politiche educative pro-tempore del Comune di Orbassano, quale rappresentante del medesimo Comune e i Dirigenti Scolastici pro-tempore delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Orbassano che vi aderiscono in qualità di legali rappresentanti delle rispettive Istituzioni.

### **Articolo 4 Ambito territoriale**

1. L'ambito territoriale del Patto per la Scuola è il Comune di Orbassano. Le Parti, nella consapevolezza della interdipendenza del sistema dell'istruzione, nella logica di ottimizzare le risorse e di condividere un'idea concertata di educazione e territorio, s'impegnano a consolidare le relazioni ed il coinvolgimento attivo di altri soggetti operanti nel territorio quali: enti locali territoriali, ASL, associazioni, biblioteca, terzo settore, ecc.

## **TITOLO II**

### **AMBITI DI CONCERTAZIONE**

### **Articolo 5 Definizione degli ambiti**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1, Ente Locale e Istituzioni Scolastiche Autonome, fatte salve le rispettive competenze esclusive, concertano gli interventi rispetto ai seguenti ambiti:
  - servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, benefici economici ad alunni disagiati);
  - erogazione di beni, servizi e risorse da parte del Comune alle scuole;
  - manutenzione degli edifici scolastici;
  - applicazione D.Leg.vo n. 626/1994;
  - utilizzo degli immobili per attività extrascolastiche;
  - iscrizioni;
  - sostegno all'integrazione degli alunni disabili;
  - prevenzione del disagio;
  - prevenzione del maltrattamento e dell'abuso;
  - sostegno all'integrazione scolastica degli alunni stranieri;
  - sostegno all'integrazione scolastica degli alunni nomadi;
  - sostegno ai Piani dell'Offerta Formativa;

### **Articolo 6 Servizi per il diritto allo studio**

1. Il Comune di Orbassano, richiamata la normativa statale e regionale, garantisce a tutti gli alunni e alle loro famiglie, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di inclusione sociale, i servizi e le prestazioni necessarie ad usufruire pienamente del diritto allo studio, inteso come effettiva rimozione degli ostacoli materiali che si frappongono all'accesso a tutti i livelli di istruzione. In particolare fornisce il servizio di refezione scolastica e benefici economici ad alunni disagiati.

2. Il Comune di Orbassano garantisce ai bambini e ragazzi iscritti alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado il servizio di ristorazione scolastica, realizzato nel rispetto delle norme di legge contenute nel DLgs 155/97 e nel DPR 327/80, nonché delle norme di buona prassi igienica. A livello comunale, opera per le scuole la commissione mensa di cui fanno parte insegnanti, genitori delle scuole con il compito di verificare il servizio erogato e fare proposte migliorative.
3. Gli alunni in situazione di disagio economico delle scuole primarie e secondarie di primo grado possono usufruire della fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e/o dell'assegnazione di borse di studio ed altri benefici secondo le disposizioni vigenti; possono altresì fruire di riduzioni della retta della refezione scolastica. A quest'ultimo beneficio hanno accesso anche i bambini iscritti alla scuola d'infanzia.
4. Le scuole supportano l'Amministrazione Comunale sul piano organizzativo e amministrativo nell'erogazione dei servizi del presente articolo anche al fine di agevolare gli studenti e le loro famiglie.

#### **Articolo 7 Erogazione di beni, servizi e risorse da parte del Comune alle scuole**

1. Il Comune di Orbassano conferisce annualmente alle singole Istituzioni Scolastiche Autonome risorse e servizi finalizzati alla gestione ordinaria delle attività.
2. **Contributi per il diritto allo studio** (LR n° 49 del 29/4/1985).  
Il Comune predispone annualmente il piano di riparto dei fondi allo scopo assegnati dalla Regione Piemonte trasferendoli alle scuole sulla base degli indirizzi regionali e vigilando sul loro corretto utilizzo.
3. **Contributi ordinari**  
Il Comune, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia e primarie, su richiesta delle istituzioni scolastiche può concedere, in base alle risorse finanziarie disponibili, contributi economici finalizzati al funzionamento delle scuole (es. acquisti materiale di pulizia per le scuole prive di impresa di pulizia, materiale di cancelleria per le direzioni). Provvede, altresì, ad erogare un contributo per il pagamento della tariffa raccolta rifiuti ad integrazione dello specifico stanziamento statale.
4. **Fornitura arredi.**  
Il Comune fornisce ad ogni Istituzione Scolastica gli arredi di base in rapporto al numero delle classi/sezioni effettivamente funzionanti e a sostituirli in caso di necessità. Fornisce inoltre eventuali ulteriori arredi funzionali all'attività didattica sulla base di criteri concordati coi Dirigenti Scolastici e compatibilmente con le esigenze di bilancio.  
Le singole Istituzioni Scolastiche si impegnano a curare un inventario distinto dei beni mobili comunali.
5. **Gestione servizi ausiliari.**  
Con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia e primarie, le Parti concordano sulla opportunità di gestire in modo integrato i servizi ausiliari delle scuole, (pre e dopo-scuola, rilevazione presenze bambini/insegnanti per la refezione scolastica).  
Con specifico accordo vengono definite le modalità di svolgimento dei servizi.

## **Articolo 8 Manutenzione degli edifici scolastici.**

1. Le Parti convengono che edifici scolastici funzionali, ben conservati e sicuri contribuiscono notevolmente a qualificare l'offerta formativa del sistema scolastico cittadino.
2. Il Comune interviene nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici al fine di garantirne la funzionalità e la sicurezza e si impegna a presentare annualmente il piano degli interventi anche tenendo conto delle motivate richieste delle scuole.
3. Le scuole si impegnano a concordare con l'ufficio tecnico interventi di piccola manutenzione da gestire in forma diretta previa erogazione di un contributo economico comunale per l'acquisto dei materiali occorrenti.

## **Articolo 9 Applicazione D.Lgs.vo n. 626/1994**

1. Le Parti ritengono che la sicurezza e prevenzione dei rischi, oltre che discernere da un preciso obbligo di legge, si configurino come elementi culturali e formativi e come processi di apprendimento e miglioramento.
2. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa vigente e nell'intento di garantire alla comunità elevati standard di sicurezza degli edifici scolastici si impegna:
  - **a fornire** annualmente le informazioni necessarie sulla programmazione degli interventi di messa a norma degli edifici scolastici;
  - **a mettere a disposizione**, su richiesta delle singole scuole, tecnici comunali per l'effettuazione di sopralluoghi periodici sullo stato di sicurezza degli edifici scolastici, per la definizione delle richieste di intervento e ipotesi di tempistica;
3. I Dirigenti scolastici si impegnano:
  - **a rispettare** le destinazioni d'uso dei locali scolastici, concordandone preventivamente l'eventuale modifica coi competenti servizi del Settore LL.PP. del Comune;
  - **ad inoltrare** annualmente al Comune, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi degli edifici scolastici di loro competenza e le richieste di interventi eventualmente necessari.

## **Articolo 10 Utilizzo degli immobili scolastici per attività extrascolastiche**

1. Le Parti ritengono opportuno agevolare l'utilizzo degli immobili scolastici per attività extrascolastiche di interesse per la collettività e si impegnano a:
  - **concordare un piano di utilizzo** delle palestre e delle strutture sportive in favore della cittadinanza;
  - **concordare annualmente** un piano di utilizzo degli immobili per la collocazione dei centri estivi;
  - **prevedere** momenti di confronto atti a valutare la possibile fruizione di locali ed aree scolastiche cortilive da parte di genitori e ragazzi per attività culturali, ludiche e ricreative in orari extrascolastici e/o in periodi di sospensione delle attività didattiche.

## **Articolo 11**      **Iscrizioni**

1. Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado si basano sui seguenti criteri:
  - priorità ai minori residenti sul territorio comunale;
  - facoltà di scelta della scuola da parte dei genitori.
2. Il Comune informa le famiglie dei bambini che devono iscriversi al primo anno di scuola d'infanzia e primaria sull'ubicazione dei plessi scolastici siti sul territorio e sulle modalità e tempi di iscrizione preventivamente concordati con le direzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni Scolastiche raccolgono le iscrizioni e procedono ad ammettere i bambini a scuola secondo i criteri sopra enunciati ed approvati dagli Organi Collegiali.

## **Articolo 12**      **Sostegno all'integrazione degli alunni disabili**

1. Comune e Istituzioni Scolastiche Autonome, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, collaborano nell'applicazione degli accordi stipulati a livello di zona, interagendo fra loro, con il C.I di S., l'A.S.L. e gli altri soggetti interessati.
2. Le Parti ritengono prioritario promuovere un' integrazione scolastica di qualità dei ragazzi disabili, che coinvolga tutte le componenti scolastiche a partire dai docenti di classe ed operatori, in quanto l'integrazione non è delegabile esclusivamente agli insegnanti di sostegno.
3. Le scuole si impegnano a favorire lo scambio di sussidi funzionali agli alunni con handicap e la diffusione di esperienze didattiche significative.

## **Articolo 13**      **Prevenzione del disagio**

1. Le Parti ritengono prioritario il contenimento delle situazioni di disagio socio-culturale e scolastico anche per contrastare e contenere le forme di marginalizzazione che da queste situazioni discendono.
2. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano ad elaborare ed attuare specifici progetti da inserire nei P.O.F. orientati a contenere il disagio e promuovere l'integrazione. Si impegnano, inoltre, a coinvolgere in tali progetti, quando possibile ed opportuno, associazioni, volontari, genitori, studenti delle scuole secondarie di secondo grado in una logica di sussidiarietà e di valorizzazione delle risorse del territorio.
3. Il Comune si impegna a supportare i progetti scolastici finalizzati mediante l'erogazione di contributi economici compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
4. Il Comune si impegna a consultare le Istituzioni Scolastiche per l'elaborazione e il monitoraggio delle azioni di contrasto al disagio minorile dei Piani di Zona di cui alla L. 328/2000.

## **Articolo 14**      **Prevenzione del maltrattamento e dell'abuso**

1. Le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale si impegnano a:

- **favorire** la condivisione di responsabilità da parte dei diversi soggetti istituzionalmente preposti alla tutela dei minori (Prefettura, Tribunale, Procura della Repubblica, Questura, Comuni , A.S.L., Scuole ).
- **prevedere** l'adozione di procedure condivise di segnalazione di eventuali fenomeni di maltrattamento e abuso.

#### **Articolo 15** **Sostegno per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri**

1. Le Parti ritengono prioritario promuovere l'integrazione degli alunni stranieri per garantire loro il diritto all'istruzione, promuovere forme di convivenza civile, valorizzare le diversità e il dialogo interculturale e contrastare ogni forma di xenofobia e razzismo.
2. Le Istituzioni Scolastiche, a tal fine, si impegnano a promuovere una cultura della convivenza e del rispetto dell'altro, elaborando azioni specifiche da inserire nei P.O.F. orientate all'accoglienza e all'alfabetizzazione investendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse proprie. Si impegnano, inoltre, a coinvolgere in queste azioni, le associazioni di stranieri, i volontari, i genitori.

#### **Articolo 16** **Sostegno per l'integrazione scolastica degli alunni nomadi**

1. Le Parti concordano nel confermare la politica di piena integrazione degli alunni nomadi nel percorso scolastico. In particolare si valuteranno le azioni adeguate a sostenere la frequenza generalizzata degli alunni nomadi nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.
2. Le Parti concordano sull'opportunità che gli alunni nomadi e le loro famiglie siano responsabilizzati nell'individuazione di percorsi di integrazione condivisi con la scuola.

#### **Articolo 17** **Sostegno ai Piani dell'Offerta Formativa**

1. Il D.P.R. 275/1999 prevede che le Istituzioni Scolastiche programmino un'offerta formativa che rifletta le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della realtà territoriale delle offerte formative e che sia adeguata ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti. In considerazione di ciò e a fronte della crescente complessità dei problemi cui la scuola deve far fronte, le Parti ritengono indispensabile un'azione integrata e concertata con le altre Istituzioni ed agenzie pubbliche e private operanti sul territorio.
2. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano ad attuare percorsi significativi di continuità educativa e didattica fra i vari gradi scolastici.
3. Le Parti ritengono che la valorizzazione della cultura locale costruisca senso di appartenenza e identità. In particolare ritengono importante favorire la conoscenza della città e dell'ambiente di vita dei ragazzi per quanto riguarda gli aspetti artistici, ambientali, produttivi, storici, economici, utilizzando modalità attive di costruzione dei saperi.
4. Le Parti convengono che la scuola rappresenti occasione di apprendimento della convivenza e delle regole della vita democratica. Ritengono inoltre che l'educazione alla convivenza democratica sia efficace se effettivamente praticata nei luoghi di vita dei ragazzi. A questo proposito valorizzano e

sostengono le forme di democrazia diretta e partecipata dei ragazzi alla vita della scuola e della città anche attraverso l'attivo coinvolgimento nel progetto " Consiglio Comunale dei Ragazzi" (C.C.R.) annualmente proposto dal Comune.

5. Le Parti convengono che le Istituzioni Scolastiche hanno un ruolo importante nella promozione del benessere e della salute dei bambini e dei ragazzi e promuovono ogni azione utile per contribuire allo sviluppo di un buon stile di vita, per quanto riguarda l'assunzione di corretti comportamenti alimentari, la prevenzione di dipendenze, una regolare attività motoria.
6. Le Parti convengono che sia essenziale la promozione e la diffusione nelle scuole dell'attività motoria e sportiva intesa come abitudine di vita e tutela della salute dei bambini e delle bambine. A tal fine l'ufficio sport, in collaborazione con le Associazioni sportive locali, propone annualmente delle attività rivolte alle scuole, in sinergia con il programma della attività didattiche. Le Parti concordano sulla necessità di favorire l'accesso ai plessi scolastici tramite percorsi pedonali. A tal fine il Comune si impegna alla realizzazione sperimentale di percorsi protetti casa - scuola.
7. Il Comune si impegna a supportare economicamente compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i progetti educativi elaborati dalle scuole rispondenti agli obiettivi succitati e/o concordati fra le parti, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

#### **Articolo 18            Presentazione delle istanze di contributo**

Le istituzioni interessate devono far pervenire all'Assessorato all'Istruzione, entro il termine che sarà comunicato annualmente con apposita circolare le istanze, corredate dei progetti per cui si richiede il contributo, predisposte in ottemperanza al regolamento per la concessione di contributi approvato con delib. C.C. n° 14 del 20/02/2002.

#### **Articolo 19            Erogazione dei contributi**

L'erogazione dei contributi avverrà entro sessanta giorni dalla data ultima di presentazione dei progetti. Nessuna somma potrà essere erogata alle istituzioni scolastiche che non abbiano provveduto a rendicontare i contributi concessi nell'anno precedente.

#### **Articolo 20            Rendicontazione e relazione di verifica**

Le somme erogate annualmente, dovranno essere rendicontate dalle direzioni scolastiche entro la fine dell'anno. Il rendiconto dovrà contenere analitica descrizione delle spese sostenute con allegati i giustificativi di spesa, mandati di pagamento quietanzati e la relazione conclusiva sull'attività svolta a firma del Dirigente scolastico.

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE DEL “PATTO PER LA SCUOLA”**

##### **Articolo 21      Organi**

1. Per la gestione del Patto si costituiscono i seguenti organi:
  - Comitato di coordinamento;
  - Gruppi di lavoro.
2. Il Comune assicura i compiti di segreteria per le riunioni degli organi di cui sopra.

##### **Articolo 22      Comitato di coordinamento**

1. Il Comitato di coordinamento è composto dall'Assessore alle Politiche educative del Comune di Orbassano, dal Dirigente del Settore Istruzione o suo delegato, dai Dirigenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
2. Il Comitato di coordinamento propone iniziative di comune interesse delle Parti ed in particolare predispone l'agenda dei lavori sui seguenti temi:
  - settembre: verifica sull'apertura dell'anno scolastico;
  - novembre: piano delle iscrizioni;
  - febbraio: interventi edilizi e manutentivi;
  - maggio: verifica e piano di formazione per l'anno scolastico successivo.

##### **Articolo 23      Gruppi di lavoro**

1. I gruppi di lavoro sono istituiti dal Comitato di coordinamento, che ne stabilisce composizione e coordinatore, sentite le disponibilità dei Dirigenti Scolastici.
2. I gruppi di lavoro sono specifici per grado scolastico o misti. Svolgono funzioni istruttorie e danno seguito alle azioni previste dal Patto ed ai progetti stabiliti dal Comitato di coordinamento sulle seguenti aree:
  - sicurezza e manutenzione;
  - disagio;
  - contributi;
  - arredi.

#### **Titolo V** **NORME FINALI**

##### **Articolo 24      Modifiche e integrazioni**

1. Le Parti si impegnano a integrare o modificare il presente patto, anche prima della scadenza di cui all'articolo seguente, qualora lo si ritenga necessario o opportuno, anche in ragione di norme sopravvenute.

**Articolo 25**      **Durata**

1. Il Patto per la Scuola ha durata di tre anni a far tempo dal dicembre 2006.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

Il Sindaco del Comune di Orbassano \_\_\_\_\_

Dirigenti scolastici:

1° Circolo \_\_\_\_\_

2° Circolo \_\_\_\_\_

Scuola Secondaria 1° grado \_\_\_\_\_

Orbassano,